



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4779 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalle associazioni Codacons (“*Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori*”) e L’Art. 32 – Associazione Italiana per i Diritti del Malato – AIDMA Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, nonché dai sig.ri Davide Aggio, Simone Agostinelli, Fathi Abdel Ahmed, Alessandro Aimo Boot, Alessandro Aio, Luca Alaimo, Armandina Albertini, Massimo Alessandrini, Cinzia Alquati, Manuel Alviano, Carmelo Ameduri, Ermelinda Amelotti, Piergiorgio Amendola, Marco Amerelli, Claudio Amighetti, Simone Amighetti, Silvia Eulalia Andriani, Franchin Angela, Fabiola Angioni, Angela Angiuli, Emanuele Annaloro, Palma Antinucci, Pablo Antonielli, Gifty Appiah, Silvia Arcari, Fabio Arisi, Fabio Ascari, Andrea Atzori, Claudio Avanzo, Alessandra Azzaretto, Mirco Azzolin, Antonella Babini, Elisabetta Maria Bagnasco, Anna Teresa Balbiano D’Aramengo, Ornella Balbo, Domenico Balestra, Nesti Ballciti, Sergio Baragli, Antonella Barbacini, Laura Barbarini, Marco Guido Barbarini, Addolorata Barbati, Giovanni

Barbati, Lucia Barbati, Patrizia Barberis, Cristina Barbero, Gian Filippo Barciri, Antonia Bari, Lisa Barile, Marino Barletta, Massimiliano Barletta, Fabrizio Bartoli, Vanda Basile, Simona Basilicò, Giuia Bassi, Giuditta Bassous, Ermanno Baudone, Erika Beccaris, Ingrid Ramona Bejan, Emanuela Belardi, Alessandro Bellavia, Fabrizio Bellisario, Silvana Belloli, Laura Belotti, Raffaele Bencivenga, Maria Teresa Benedetti, Mauro Benedetti, Corrado Beninato, Roberto Beninato, Luigi Bennardino, Andrea Berardi, Pietro Berardi, Fabio Berardini, Savina Berengan, Alberto Berna, Raffaella Berneri, Monica Bersanetti, Luigi Bertaso, Fabio Bertelle, Francesco Bertelle, Luciana Bertelle, Dario Bertelli, Daniela Bertinelli, Daniela Bettetti, Sauro Betti, Chiara Biagioli, Matteo Bianco, Sara Birelli, Riccardo Biscossi, Francesco Boccia, Patrizio Bologna, Vanessa Borghetto, Ruben Borghini, Michele Borri, Francesca Borsetto, Luca Borsetto, Luca Boscaro, Christian Bosco, Antonio Boscolo, Andrea Bottasso, Flavia Bottini, Marianna Bottini, Ilaria Bovero, Monica Bozzano, Luciano Bracaglia, Simonetta Braccini, Paola Braga, Roberta Braga, Fabio Brandinali, Diego Brandolin, Luigi Augusto Brandolini, Nerina Brazzi, Antonio Brundu, Paolo Brunelli, Maria Concetta Bruni, Valeria Bruni, Andrea Bruno, Maria Adriana Bruno, Simona Bruno, Fabio Brusati, Luigi Brusati, Giovanna Buffo, Natalia Bumbu, Giovanni Buonanno, Nicola Buoninfante, Luciano Buono, Marco Burattini, Maria Burca, Geminiano Bursi, Elena Bussino, Nadia Buzzo, Ali Cacciola, Francesco Cacciola, Nadhir Cacciola, Marilena Cadeddu, Fernando Calabrese, Paola Calarco, Luca Calcatelli, Federico Calculli, Marco Calgaro, Camilla Calvo, Laura Calzola, Pietro Camiolo, Teresa Camozzini, Manuela Silvia Campanini, Alessandro Campidori, Francesco Campidori, Alessio Cannistrà, Andrea Cantori, Paolo Caporro, Fabio Cappella, Christian Caramel, Ilaria Caramel, Giovanni Caravaglio, Barbara Carchidio, Flaviana Carelli, Luciano Carelli, Nastassya Carretti, Elena Caruso, Tiziana Caruso, Tullio Caruso, Maria Cristina Casacchia, Maria Pia Casali, Adriana Casavecchia, Andrea Casetti, Luigi Casiraghi, Simona Linda Casiraghi, Valerio Guido Casiraghi, Carlo Cauduro,

Francesco Cavaleri, Irene Cavaleri, Cristina Cavalli, Gabriella Cavazzin, Anna Cazzoni, Maria Cristiana Cecconi, Alberta Cecere, Emanuela Ceci, Barbara Cendali, Cristina Ceppa, Antonella Cerchier, Luca Ceriati, Claudio Ceriati, Francesco Cesarò, Olga Elisa Evelina Ceserani, Barbara Chella, Alessia Chevalier Di Miceli, Carlo Chiavellati, Giovanni Battista Chincarini, Tiziana Chinzi, Margherita Chinzi, Anna Maria Chiodaroli, Lena Chiodaroli, Norberto Chiodini, Tommaso Chirco, Lilia Chiriac, Valentina Chiriac, Pasqua Chirico, Carla Cianciosi, Massimiliano Cianelli, Donatella Ciccocioppo, Lucia Paola Cimaglia, Massimiliano Cini, Umberto Ciniglio, Lucia Cioce, Otello Cioeta, Monia Circolari, Antonio Ciuffreda, Giuseppina Coccia, Loris Coccione, Mirko Coccione, Vinicio Coccione, Silvano Cristiano Colabucci, Barbara Colalongo, Rocco Colangelo, Marco Colasanti, Franco Colloridi, Alessandro Collu, Luigi Leonardo Colonna, Stefano Conte, Agostino Conti, Franco Conton, Cinzia Coppa, Raffaele Coppini, Francesco Corona, Emanuela Corradini, Giuseppa Corrao, Lorenzo Corsi, Anna Corvino, Livio Costantini, Daniele Cotini, Mario Cotugno, Fabio Cremasco, Angela Maria Criscitelli, Claudia Crocco, Fabio Cuaz, Salvatore Cucciardi, Salvatore Cuomo, Andrea Cusini, Danila Cusini, Enrico Cusini, Silvano Cusini, Gianpaolo Cusumano, Vincenzo Cusumano, Katia Cuzzoli, Stefania Cuzzoli, Alicja Cwiora, Lorenzo D'Agostino, Maria Teresa D'Alessandro, Iva Dalla Vecchia, Anna Maria D'Amico, Giammaria D'Amico, Veronica Damoli, Gabriella D'Arca, Nicola D'Astolto, Giampaolo Dattoli, Pierluigi Dattoli, Giovanni D'Aversa, Laura Cristina Davila Flores, Concetta De Angelis, Giovanni De Bonis, Deborah De Crinito, Rossana De Felice, Luca Cristiano De Francesco, Francesco Paolo De Iasi, Valerio De Lauro, Aldo De Luca, Samuele De Luca, Palma Miriam De Marinis, Willy De Martin, Lucrezia De Rosa, Gianluca De Rossi, Lorenzo De Simone, Umberto Deitos, Patrizia Deitos, Lanfranco Deitos, Franca Del Brocco, Rosa Del Brocco, Lorenzo Del Re, Giancarlo Del Torto, Francesco Del Zotti, Francesco Deleo, Antonietta Dell'Aquila, Mario Dell'Aquila, Claudio Delsere, Ariel Demian, Assunta Dentato, Gianluigi Devani, Anita Angela Di Caprio, Lorena Di Carlantonio,

Domenico Di Carlo, Giuseppe Di Cesare, Fiorella Di Dedda, Federico Di Giandomenico, Lidia Di Giovanni, Alessio Di Grazia, Mirko Di Leo, Massimo Di Luca, Paolo Di Maio, Carla Di Marco, Massimo Di Marco, Roberto Di Marco, Elisabetta Di Mascio, Attilio Di Muzio, Davide Di Nicola, Stefano Di Pastena, Patrizia Di Pede, Paola Di Pede, Monica Di Sabatino, Vincenzo Di Stefano, Giulio Di Virgilio, Monica Di Vittorio, Martina Dogliani, Cristina Dolabella, Salvatore Dolce, Sergio Domingo, Teresa Donadio, Duilio D'Ottavio, Elio D'Ottavio, Daniele Giuseppe Dozzo, Federico Duina, Federico D'Urzo, Nour Eddine El Kabdy, Patrizio Epifani, Paolo Erbacci, Roberto Erbacci, Vincenzo Esposito, Alessandro Evangelista, Eugenio Exana, Piergiorgio Maria Fabbian, Riccardo Fabbian, Valentina Francesca Fabbian, Cristiana Fabbri, Simonetta Facciponti, Marco Facondo, Alessandra Failla, Sonia Falcini, Antonio Falla, Concetta Falzone, Jacopo Fanciullacci, Luigi Fantini, Alessio Farcomeni, Gabriele Farinelli, Sarah Farris, Loredana Fattinnanzi, Maria Cristina Fattinnanzi, Marco Fava, Loretta Favero, Emiliano Fazzello, Luca Fedrigo, Nunzio Felice, Daniela Fenaroli, Eugenio Feresin, Emilia Fermi, Alfonso Ferraioli, Maria Pamela Ferraioli, Carmen Ferrari, Chiara Ferrari, Maria Vittoria Ferraris, Assunta Ferraro, Monica Ferro, Gloria Festa, Gianni Fezza, Fabiano Fico, Maurizio Figini, Laura Filacchione, Alessandro Filonardi, Davide Filonardi, Pasqualino Filoni, Loreto Filoni, Claudio Finelli, Gabriele Finelli, Rita Fiocchi, Soccorsa Fiorentino, Cristina Fiorio, Alessio Folcarelli, Alessandro Folli, Mariarosaria Fornaro, Gabriele Fossati, Adriano Fossati, Federico Fradusco, Mauro Fradusco, Catia Franceschi, Laura Franceschini, Davide Franciosa, Raffaele Franzese, Sergio Fraterrigo, Simona Frattini, Giovanna Frattino, Alessandro Fresco, Eliano Frisari, Santina Frisone, Francesca Fucelli, Paola Fuggetti, Giovanna Fuin, Rossella Fulcini, Massimo Fulgheri, Maurizio Furnari, Concetta Maria Anna Giovanna Fusca, Giovanni Fusco, Luciano Galasso, Luisa Galdini, Riccardo Galentino, Alessandra Galetti, Anna Galilei, Isidora Gallarato, Andrea Galletti, Jonathan Galliano, Giuseppe Galligani, Sara Gambella,

Cristal Mariagrazia Gangarossa, Giovanni Gangarossa, Francesco Garbelli, Antonio Garcea, Andrea Garzia, Annamaria Gaspari, Silvio Gaspari, Laura Gastaldi, Jessica Gastaldo, Nadia Gatti, Giuseppe Gatti, Giulia Gatti, Andrea Gazzellone, Walter Gazzellone, Patrizia Genco, Paolo Geraci, Matteo Gerboni, Claudio Germani, Guido Ghelli, Ottavia Ghetti, Daniele Ghirelli, Roberto Ghirelli, Simona Gialanella, Antonio Giambartino, Giacchi Giambattista, Sabrina Gianna Giancesella, Alma Gianfelici, Francesca Giannotti, Salvatore Giansiracusa, Danilo Giglio, Aurelia Maddalena Giolito, Marianna Giorgi, Daniele Giorgio, Rita Giorgio, Colalongo Giovanna, Annalisa Giovannetti, Elvis Giudici, Corina Giugni, Fausto Giuliana, Hilary Giuliana, Rina Giuliani, Giovanni Giuliari, Annamaria Gnani, Tiziana Gobbetti, Halina Maria Gorak, Gerardo Gorrasi, Milena Gotta, Camillo Granchelli, Maria Francesca Granella, Saverio Maria Grasselli, Cesare Grassi, Alessandro Grasso, Emanuele Gravina, Roberta Gravina, Rosario Gravina, Stefano Grazioli, Anna Maria Greco, Francesco Guadagnino, Pieremilio Guarinelli, Giulia Gueragni, Michele Guerriero, Michele Guerzoni, Giuseppina Guida, Gloria Guizzi, Angela Gullo, Roberto Gusmaroli, Mohammed Emdad Hussain, Silvia Iacobucci, Vito Iaia, Cristina Simona Iftode, Ionut Razvan Iftode, Lucia Ingenito, Nicoletta Ingenito, Federica Ingrosso, Marilena Iodice, Angela Ippino, Thomas Irzl, Mirko Italiano, Giovanni Iurato, Matteo Izzo, Deborah Jahr, Graziella Jervasi, Leonardo Johnson Scandola, Malwina Anna Kardas, Malwina Anna Kardas, Iuliia Kholodenko, Hygerta Kondi, Tatjana Kondi, Entigrei Kondi, Cane Kondi, Lavdije Kondi, Daniele La Grassa, Cristina La Mesa, Giovanna La Pietra, Renata Labuz, Barbara Lacchini, Zahira Lahmami, Francesca Laino, Giuseppe Lamacchia, Cesare Lami, Patrizia Lampis, Laura Landi, Fabio Landino, Donatella Lanternari, Roberto Lantignotti, Licia Donata Lapicciarella, Giorgio Lauri, Debora Ledda, Federico Lenzi, Gabriella Leontini, Bruno Lescio, Davide Liberti, Tiziana Liberti, Alfredo Licciardello, Claudia Liconti, Mauro Lincetto, Davide Lo Bianco, Elena Lo Fiego, Barbara Lo Giudice, Filippo Lo Giudice, Michela Lo Giudici, Marco Lo Porto, Ganna Loboda, Francesca Loda, Ettore Giovanni Salvatore Loddo, Roberto

Lombardi, Giovanna Lombardo, Francesca Lorenzini, Armando Luca, Fabio Lucarini, Carla Lucatti, Giovanni Lucchini, Renzo Lucchini, Francesca Lucente, Claudio Luinetti, Matteo Lunardon, Antonello Lunghi, Fabio Lunghi, Daniele Luperto, Anna Maria Lupi, Elda Maccagni, Carlo Madama, Michela Madonia, Alba Regina Magalini, Pamela Magi, Laura Maialetti, Alessio Maini, Francesco Maiolo, Errico Maiorisi, Umberto Malesci, Piero Malfatti, Francesco Mambrini, Manuela Mancini, Maria Stella Manco, Pierpaolo Mangano, Giorgio Manni, Andrea Manzini, Carlo Aldo Manzone, Edoardo Maoggi, Filippo Maoggi, Gabriele Marani, Antonio Giovanni Giuseppe Maranta, Giuseppe Maranta, Giulia Marcellini, Giorgia Marchetto, Marco Marchioro, Bertelle Marco, Alessandro Marcucci, Claudio Marega, Roberta Marelli, Serena Margiotta, Andrea Paride Mariani, Cristina Mariani, Emanuele Marinucci, Giuseppe Marinucci, Alessia Mariottini, Anna Marmo, Stefano Marra, Francesco Maria Marraffa, Fabrizio Martelli, Chiara Martignon, Giuseppe Martines, Federica Martinetto, Alfonso Marzilli, Alessandra Elisa Massa, Claudio Massacesi, Marco Massacesi, Gabriella Massetti, Giovanni Mastrangeli, Teresa Matera, Beatrice Mattalia, Simone Mattalia, Andrea Mauri, Lucia Maurizi, Domenico Mauromicali, Caterina Mazzanobile, Ursula Mazzola, Leonardo Mazzotta, Giancarlo Medali, Daniele Medori, Samia Abdulwahab Salim Mehsen, Nestore Mela, Concetta Mele, Lorenzo Menna, Francesco Mercogliano, Ilaria Mereu, Claudio Giuliano Mergiotti, Daniele Mergiotti, Elena Piera Merico, Davide Mesturini, Federica Metelli, Rosaria Miceli, Fiorina Mignone, Emilia Milione, Franco Minelli, Gian Maria Minelli, Alessandra Mingazzini, Alfredo Minopoli, Franco Mischiati, Maddalena Modugno, Manuele Modugno, Stefano Modugno, Shiva Mohammadian, Alessandro Molinari Papi, Stefania Molon, Sara Mondaini, Anna Monina, Daniela Montagnini, Alessandra Montedoro, Carmela Montedoro, Erminio Montesi, Marco Monti, Gianluca Morani, Domenico Morelli, Annalisa Moriconi, Ivo Morselli, Luigi Mosca, Angelo Mossa, Antonello Mossa, Antonella Mottin, Giovanni Battista Mottin, Melissa Iolanda Mulfari, Stefano

Mura, Alessandro Mura, Martina Murgia, Matteo Murgia, Luigi Murolo, Luigi Muscillo, Dario Mussato, Manuela Mussato, Nadia Naccari, Antonio Nardi, Teofilo Nardiello, Anna Maria Negrone Casciano, Roberto Neri, Angelo Nicolini, Edda Maria Nicosia, Vittorio Niespolo, Giovanna Nigro, Roberto Nirino, Raniero Nori, Roberto Notaro, Nadia Novello, Pietro Nuzzo, Rossella Nuzzo, Alessandra Olianias, Patrizia Olivieri, Carmen Onea, Fiorenzo Orlandinotti, Salvatore Orlando, Paola Ornaghi, Lelio Orsini, Massimo Ostilli, Matteo Pacchiarini, Antonella Pacioni, Giorgio Padoan, Andrea Padovani, Roberto Paella, Annamaria Paesano, Eugenio Pagani, Tiziana Paglialunga, Francesca Pagliero, Francesco Palazzo, Michela Pallieri, Alessandro Palmesi, Pietro Palmisano, Luisa Panarotto, Nelly Pantaleoni, Genny Panzica, Rosario Panzica, Gwenda Paolini, Donato Papa, Domenico Paparone, Mario Pardo, Andrea Parisini, Patrizia Parmeggiani, Andrea Parrini, Brigida Pascale, Silvia Pasetto, Giancarlo Pasquale, Andrea Pasqualin, Fabrizio Pasqualini, Giovanna Pasticci, Vincenza Patanè, Damiano Patrizi, Fabio Pattoni, Sandro Pavon, Andrea Egidio Pazzini, Maria Pia Pedroni, Stefano Pelliccia, Graziella Pellitteri, Mirella Pennisi, Giuseppe Penzo, Dario Calogero Pera, Marzia Pera, Dalila Peragine, Gabriele Donato Peragine, Gianni Mauro Peragine, Riccardo Michele Peragine, Paola Perazzini, Marisa Giuseppina Però, Adriano Perrella, Daniela Perri, Anika Persiani, Marco Pesci, Marina Petissi, Giovanni Petrillo, Lucia Petrone, Anna Pezzani, Rosario Piacente, Andrea Piancastelli, Andrea Piccinotti, Andrea Pichelli, Luigi Pierro, Valeria Piersanti, Fausto Pietrancosta, Bertelle Pietro, Fabio Pignetti, Stefania Pimpini, Maria Teresa Pinto, Dario Pirollo, Gianluca Pirro, Ilirjana Plaku, Silvio Poli, Laura Policardo, Emiliano Polidoro, Alessandro Polisco, Chiara Pollano, Pietro Ponticelli, Claudio Ponticiello, Aldina Porcu, Alfredo Possi, Francesca Postiglione, Daniela Pozzone, Alessandra Prata, Marco Pratelli, Marco Praturlon, Leonardo Pronti, Michele Protopapas, Gaetano Provenzale, Lucia Simona Pullara, Francesco Puzziferri, Gloria Quartieri, Donatella Querenghi, Luca Quinzanini, Fabio Quinzi, Monica Radi, Carmelina Raffaele, Carmela Raimondo, Eugenia Raimondo, Diego Ranzani, Stefano

Rapisarda Federico, Giovanni Rastelli, Cristiano Ravalli, Flora Ravarotto, Chiara Rebuffoni, Alessandra Rega, Massimiliano Rendina, Andrea Renzoni, Andrea Restieri, Marco Ricagno, Vincenzo Riccardi, Bruna Ascenza Ricci, Claudio Ricci, Antonio Ricciardi, Giuseppe Ricciardi, Theo Rico', Marcello Riggio, Stefano Righetti, Massimo Riguzzi, Cristina Rinaldi, Davide Rinaldi, Valter Risa, Marrazzo Rita, Liliana Rizzieri, Lorenzo Roda, Davide Rodio, Bruno Romano, Giulia Ronchetti, Dario Roncoroni, Fabio Roncoroni, Marco Roncoroni, Stefano Rosolia, Mara Rossi, Marcella Rossi, Emiliana Rossi, Alberto Rossotto, Andrea Rovelli, Giuseppa Rubino, Martino Ruggieri, Marco Ruggiero, Andrea Russo, Rita Russo, Francesco Giuseppe Sabatano, Manuela Sabatano, Giulia Saccardo, Giannino Sacchetti, Roberta Sacchetti, Davide Sala, Gianpaolo Enrico Salerni, Giuseppe Salpietro, Remo Saltini, Rosa Sandra Salute, Luca Antonio Salvemini, Nevia Salvini, Pietro Sangilles, Alex Santacroce, Franco Santamaria, Salvatore Santamaria, Laura Santamaria, Marta Santambrogio, Roberta Santilli, Annamaria Santodirocco, Luigi Santodirocco, Alessandro Santoro, Prisco Santoro, Carlo Saoncelli, Sergio Saporetto, Anthony Sardella, Marco Sardella, Sergio Sarritzu, Stefano Sarti, Elisa Sassi, James Sassi, Emanuele Sasso, Claudia Savina, Riccardo Savio, Nicolino Savioli, Michele Savoldi, Nicola Sbarufatti, Fabio Sbattella, Massimo Sbattella, Mauro Scalzini, Renato Scarnati, Anella Scarpato, Giacomo Scarselli, Silvia Scerch, Catia Scerrati, Mariarosaria Scherma, Barbara Scheuenstuhl, Michele Schiavone, Franca Schimmenti, Simona Sciarpelletti, Michele Scigliuzzi, Rita Scordia, Simona Scordia, Lucia Scorza, Federico Scotti, Niccolò Seccafieno, Paola Segala, Donatella Semproni, Massimo Serafini, Andrea Sergiacomi, Alessandro Seri, Luisa Serpone, Francesca Serra, Gianni Serra, Pina Serrani, Nicola Sestito, Daniela Shehu, Anna Siciliano, Giovanna Patrizia Sieni, Juri Signorini, Beata Edyta Sikora, Claudia Isabel Silvestri Demandt, Serge Socionovi, Xenia Sodano, Giorgia Solini, Massimiliano Soranna, Ivan Sormanni, Andrea Sorrentino, Carmine Sorrentino, Luis Sosa Pereira, Marco Spada, Giuseppe

Spanto, Salvatore Spata, Francesco Spegni, Vincenzo Spera, Stefano Speranzon, Filippo Spiezia, Marta Spigarelli, Luciana Spimpolo, Ettore Spina, Altin Stafa, Sabri Stafa, Zurka Stafa, Pietro Stangoni, Davide Stanzani, Angela Stasi, Saverio Stillitano, Elena Stornelli, Massimiliano Denis Strada, Patrick Suprani, Sofia Suprani, Cristiana Taddei, Luca Taddei, Tommaso Tammone, Rosalia Taormina, Francesca Tapino, Ivano Tarantino, Angelo Taronna, Chiarita Tarroux, Alessandra Tartaglia, Andrea Tartaglia, Anna Tarzia, Christian Tavella, Rossana Teatini, Gabriella Terranova, Ida Tesse, Lidio Tinazzi, Riccardo Tirapani, Daniela Tirelli, Giuliano Tittobello, Matteo Benedetto Todini, Concetta Tomasello, Roberto Tomasetti, Federica Tommasi, Luigi Tommasi, Arianna Tonello, Francesco Torelli, Silvia Tornello, Christina Helena Torres Van Den Branden, Carlo Totaro, Fabio Traietti, Annunziata Tramontano Lanzillo, Simone Trapani, Nicolina Travaglini, Stefano Traversi, Dario Trentin, Melissa Tressoldi, Paolo Tripodi, Alberto Tronco, Tommaso Tronco, Maddalena Trotto, Iolanda Trovò, Grazia Tursi, Titina Anna Tursini, Alessandro Uccello, Rino Uggeri, Lucia Urbani, Rijak Jahziel Urribarri, Alessandro Vaccaro, Maria Vadala', Giuseppe Vaglica, Elena Valente, Annachiara Valentino, Massimo Valitutto, Celestina Ida Valsecchi, Xenia Van Der Elst, Claudio Vaona, Libero Antonio Varano, Marco Carlo Vassena, Corrado Vecchi, Daniela Vedani, Roberta Vellano, Aristide Veneziano, Aniello Ventre, Debora Ventre, Luca Venturini, Cataldo Verdolotti, Rosalia Vesco, Damiano Vezzoli, Giacomo Vianello, Massimo Vigna, Niccolò Villiger, Valter Vinante, Luigi Vinci, Fabrizio Vinci, Simone Vinci, Paolo Vinciguerra, Cesarina Visentin, Mario Vitale, Donatella Vivenzi, Sara Viviani, Marco Volino, Francesco Volume, Eugenio Zaccaro, Leonardo Zannier, Andrea Zanoni, Enrico Zanotti, Guglielmo Zanotti, Raffaella Zappettini, Anna Maria Zarcone, Anna Maria Zinanni, Andrea Zorzetto, Elisabetta Zotti, Paola Zotti, Maria Maddalena Zuccari, Elena Stornelli, Massimiliano Denis Strada, Patrick Suprani, Sofia Suprani, Cristiana Taddei, Luca Taddei, Tommaso Tammone, Rosalia Taormina, Francesca Tapino, Ivano Tarantino, Angelo Taronna, Chiarita Tarroux, Alessandra Tartaglia, Andrea

Tartaglia, Anna Tarzia, Christian Tavella, Rossana Teatini, Gabriella Terranova, Ida Tesse, Lidio Tinazzi, Riccardo Tirapani, Daniela Tirelli, Giuliano Tittobello, Matteo Benedetto Todini, Concetta Tomasello, Roberto Tomasetti, Federica Tommasi, Luigi Tommasi, Arianna Tonello, Francesco Torelli, Silvia Tornello, Christina Helena Torres Van Den Branden, Carlo Totaro, Fabio Traietti, Annunziata Tramontano Lanzillo, Simone Trapani, Nicolina Travaglini, Stefano Traversi, Dario Trentin, Melissa Tressoldi, Paolo Tripodi, Alberto Tronco, Tommaso Tronco, Maddalena Trotto, Iolanda Trovò, Grazia Tursi, Titina Anna Tursini, Alessandro Uccello, Rino Uggeri, Lucia Urbani, Rijak Jahziel Urribarri, Alessandro Vaccaro, Maria Vadala', Giuseppe Vaglica, Elena Valente, Annachiara Valentino, Massimo Valitutto, Celestina Ida Valsecchi, Xenia Van Der Elst, Claudio Vaona, Libero Antonio Varano, Marco Carlo Vassena, Corrado Vecchi, Daniela Vedani, Roberta Vellano, Aristide Veneziano, Aniello Ventre, Debora Ventre, Luca Venturini, Cataldo Verdolotti, Rosalia Vesco, Damiano Vezzoli, Giacomo Vianello, Massimo Vigna, Niccolò Villiger, Valter Vinante, Luigi Vinci, Fabrizio Vinci, Simone Vinci, Paolo Vinciguerra, Cesarina Visentin, Mario Vitale, Donatella Vivenzi, Sara Viviani, Marco Volino, Francesco Volume, Eugenio Zaccaro, Leonardo Zannier, Andrea Zanoni, Enrico Zanotti, Guglielmo Zanotti, Raffaella Zappettini, Anna Maria Zarccone, Anna Maria Zinanni, Andrea Zorzetto, Elisabetta Zotti, Paola Zotti, Maria Maddalena Zuccari, Linda Adelfio, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana Fidani, Piera Pujatti, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Antonio Bertoloni, 35;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, 29;

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Carlo Maina, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Michelessi, Gaetano Puliatti, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Botteon, Chiara Drago, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Sicilia, Regione Abruzzo, Regione Sardegna, Comune di Ancona, Comune di Alessandria, Comune di Benevento, Comune di Bergamo, Comune di Biella, Comune di Bologna, Comune di Cremona, Comune di Ferrara, Comune di Forlì, Comune di Frosinone, Comune di Lecco, Comune di Lodi, Comune di Lucca, Comune di Macerata, Comune di Mantova, Comune di Milano, Comune di Modena, Comune di Novara, Comune di Parma, Comune di Pavia, Comune di Piacenza, Comune di Rimini, Comune di Rovigo, Comune di Teramo, Comune di Trieste, Comune di Vercelli, Comune di Vicenza,

non costituiti in giudizio;

Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento 14;

Comune di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gisella Donati, Francesca Moniga, Andrea Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gisella Donati in Brescia, Corsetto Sant'Agata, 11/B;

Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Genziana Farci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Piatti, Marilisa Ogliaroso, Antonio Tafuri, Andrea Romoli Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini, Andrea Sansoni, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, 15;

Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bragante, Giancosimo Maludrottu, Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Fabio Maria Ferrari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, Francesco Denza 50/A;

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bernardi, Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Alessandra Montobbio, Paola Munari, Livia Lorenzoni, con domicilio eletto presso lo studio Livia Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Saetta, domiciliato presso la Tar Lazio Segreteria TAR Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco, Fabrizio Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Di Marco in Pescara, piazza Italia, 1;

Comune di Prato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Paola Tognini, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

Comune di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Giulianini, Giacomo Giannoccaro, Giada Severi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Antonio Ciavarella, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Colarizi, Maria Lacognata, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli, 49, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Rosa Melidoro, Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Colarizi in

Roma, via Giovanni Antonelli, 49;

Comune di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Fantigrossi, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Nicolo' Paoletti, Giulio Gidoni, con domicilio eletto presso lo studio Nicolo' Paoletti in Roma, via B. Tortolini, 34;

Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri, Marcello Clarich, Fulvia Squadroni, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

nei confronti

Regione Marche, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale De Bellis, Michele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Michele Romano in Roma, via D. Morichini, 41;

per la condanna al risarcimento dei danni ex art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010

delle parti intime

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intime;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 15 dicembre 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, il dott. Michele Tecchia, e trattenuta la causa in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l'odierno ricorso collettivo spiegato da plurimi soggetti (segnatamente le due associazioni Codacons e L'Art. 32 – Associazione Italiana per i diritti del

Malato – AIDMA Onlus, nonchè altre 1.024 persone fisiche), parte ricorrente – illustrati gli obblighi euro-unitari gravanti sullo Stato italiano in materia di riduzione del tasso di concentrazione delle polveri sottili e del monossido di azoto/ozono, obblighi in tesi violati dalle Amministrazioni nazionali, regionali e locali evocate in giudizio – adisce il Giudice Amministrativo *ex art. 30 c.p.a.* al fine di condannare dette Amministrazioni al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati nella misura equitativa di €2.000 per ciascun ricorrente.

2. I danni vengono chiaramente prospettati come danni inattuali, ovverossia come danni “*da paura di ammalarsi*” e da patema d’animo; ciò sull’assunto che la conclamata violazione degli obblighi euro-unitari in materia di riduzione del tasso di concentrazione delle polveri sottili avrebbe procurato ai ricorrenti – tutti residenti in Comuni italiani dove non sarebbero state apprestate adeguate misure precauzionali – un danno non patrimoniale.

3. Parte ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero della Salute e il Ministero dell’Ambiente a livello nazionale, nonchè le Regioni e i Comuni in epigrafe a livello territoriale.

4. Le parti resistenti si sono costituite in giudizio, instando per la reiezione della domanda risarcitoria sulla scorta di plurime eccezioni in rito e nel merito.

Le eccezioni in rito annoverano: (i) il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito; (ii) il difetto di legittimazione attiva delle Associazioni ricorrenti; (iii) il difetto di interesse di tutte le parti ricorrenti (stante l’eccepita inidoneità del rivendicato risarcimento *una tantum* di 2.000 euro rispetto all’esigenza di soddisfare il generale interesse alla salubrità dell’ambiente); (iv) il difetto di legittimazione passiva dei Comuni evocati, in ragione dell’assenza di qualsiasi specifica domanda risarcitoria spiegata nei loro confronti.

5. Nel merito viene eccepita la totale infondatezza della domanda risarcitoria, e ciò tanto sotto il profilo del fatto *non iure*, quanto sotto il profilo dell’*an* e del nesso di causalità con il danno lamentato.

6. A ridosso della prima udienza straordinaria calendarizzata in data 14 aprile 2023,

la difesa delle parti ricorrenti ha provveduto alla notifica di motivi aggiunti, facendo valere ulteriori ragioni normative a sostegno della domanda risarcitoria *de qua*, lamentando in particolare la violazione (da parte delle Amministrazioni intimate) degli obblighi imposti dalla normativa euro-unitaria con la direttiva 2008/50/CE e con il d.lgs. n. 155 del 2010.

7. La proposizione di motivi aggiunti ha determinato l'inevitabile differimento dell'udienza straordinaria dal 14 aprile 2023 al 15 dicembre 2023.

8. È seguito il deposito di documenti e memorie in vista di detta udienza straordinaria.

9. Con istanza depositata in data 23 novembre 2023, le ricorrenti – in vista dell'udienza straordinaria calendarizzata in data 15 dicembre 2023 e preso atto che quest'ultima si sarebbe svolta (in ossequio all'art. 87, c. 4-bis, c.p.a.) in camera di consiglio con collegamento da remoto – hanno chiesto al Collegio:

a) in via principale, di *“disporre la trattazione del ricorso indicato in epigrafe in pubblica udienza con trattazione da remoto, consentendo la partecipazione dei soggetti che intendono assistere all'udienza mediante accreditamento da effettuare prima del giorno fissato per l'udienza e qualora ciò non fosse possibile, si chiede di voler disporre la discussione in presenza”*;

b) in via subordinata, *“ove si ritenesse di non poter accogliere nessuna di tali richieste, si chiede di voler sollevare, per le ragioni di cui in narrativa, previa delibazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 87 comma 4bis del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 7 dell'art. 17 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per violazione degli artt. 24, 101, 111, cost., nonché dell'art. 117, Cos, in relazione all' art. 6 CEDU”*.

10. Nel giorno stesso in cui è stata calendarizzata l'udienza straordinaria di rinvio (15 dicembre 2023), la difesa di parte ricorrente ha poi depositato:

a) alle ore 10.11 una prima dichiarazione (non notificata alle altre parti del processo) con cui ha rappresentato quanto segue: *“Con il presente atto si dichiara la rinuncia al ricorso de quo per tutti i ricorrenti individuali Linda Adelfio e ss come elencati nella epigrafe del medesimo, ricorrenti che si riservano l’azione di danno in sede civile. Si conferma invece la domanda delle Associazioni Codacons e Art. 32 limitatamente all’accertamento della responsabilità dei convenuti per i motivi enunciati nel ricorso rinunciandosi alla domanda di condanna pecuniaria che ci si riserva di proporre in sede civile. Per la rinuncia si chiede la compensazione delle spese mentre si insiste per la condanna alle spese per la domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti secondo giustizia”*;

b) alle ore 10.47 una seconda dichiarazione (anch’essa non notificata alle altre parti del processo) con cui ha rappresentato quanto segue: *“Con il presente atto, a parziale revoca della rinuncia depositata in data odierna, si dichiara di ritenere di accettare l’eccezione di difetto di giurisdizione limitatamente a tutti i ricorrenti individuali Linda Adelfio e Altri, come elencati nella epigrafe del ricorso, ricorrenti che si riservano l’azione di danno in sede civile. Si conferma invece la domanda delle Associazioni Codacons e Art. 32 limitatamente all’accertamento della responsabilità dei convenuti per i motivi enunciati nel ricorso rinunciandosi alla domanda di condanna pecuniaria che ci si riserva di proporre in sede civile. Per la rinuncia si chiede la compensazione delle spese mentre si insiste per la condanna alle spese per la domanda di accertamento della responsabilità dei convenuti secondo giustizia”*.

11. Nel corso dell’udienza straordinaria del 15 dicembre 2023, inoltre, la difesa di parte ricorrente – oltre a confermare l’ultima manifestazione di volontà palesata proprio quel giorno alle ore 10.47 – ha anche verbalizzato *re melius perpensa* la volontà delle due Associazioni ricorrenti di ottenere comunque un risarcimento, ma non già il risarcimento del danno morale/esistenziale (rinveniente dalla “paura di ammalarsi”) come originariamente prospettato con il ricorso introduttivo, bensì il risarcimento del danno all’immagine delle Associazioni (provocato dalla condotta

inerte delle Amministrazioni intime). Fermo quanto precede, all'esito della discussione del 15 dicembre 2023 il Collegio ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

12. *In limine litis*, il Collegio non può esimersi dal pronunciarsi sulla richiesta depositata dalle parti ricorrenti in data 23 novembre 2023, con cui si insta per disporre in via principale la trattazione dell'odierno ricorso *“in pubblica udienza con trattazione da remoto”*, oppure di disporre comunque *“la discussione in presenza”* con udienza pubblica, e in via subordinata (in caso di rigetto della prima richiesta) di voler rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87 comma 4bis del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 7 dell'art. 17 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (a tenore del quale *“le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto”*).

12.1 La richiesta formulata in via principale va disattesa.

In proposito va rammentato che nell'ordinamento processuale vigente, l'art. 17 (*“Monitoraggio dell'impiego degli addetti all'ufficio per il processo e delle altre misure sul personale e smaltimento dell'arretrato”*), al comma 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*), come convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha apportato modificazioni al codice del processo amministrativo, nella logica di *“evitare la formazione di nuovo arretrato”*. Tra tali modificazioni si collocano quelle che disciplinano la trattazione delle udienze straordinarie dedicate allo smaltimento.

In particolare, l'art. 87, co. 4-bis, c.p.a. recita quanto segue: *“Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per*

l'ultimo periodo".

Va da sé che l'udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell'arretrato - quale quella fissata in data 15 dicembre 2023 per la trattazione dell'odierno ricorso e dei successivi motivi aggiunti - deve essere necessariamente trattata *"in camera di consiglio da remoto"*, con l'ulteriore precisazione che il rito camerale contempla la presenza dei *"difensori che ne fanno richiesta"* (cfr. art. 87, co. 3, ultima parte, c.p.a.) e non anche di altri soggetti eventualmente accreditati.

L'istanza proposta in via principale dalle parti ricorrenti (e cioè la richiesta di fissare una *"pubblica udienza con trattazione da remoto, consentendo la partecipazione dei soggetti che intendono assistere all'udienza mediante accreditamento da effettuare prima del giorno fissato per l'udienza"*, oppure di fissare comunque *"la discussione in presenza"*) collide apertamente, pertanto, con le surrichiamate disposizioni di legge (art. 87, co. 4-bis, c.p.a.) applicabili all'udienza camerale straordinaria del 15 dicembre 2023 a cui è stata chiamata la causa odierna.

Ne discende, quindi, la reiezione di detta istanza.

12.2 Nè può essere positivamente valutata l'ulteriore richiesta della difesa delle parti ricorrenti – formulata in via subordinata – volta a sollevare un incidente di legittimità costituzionale con riguardo al succitato art. 87, co. 4bis, c.p.a.

Giova osservare, a tal proposito, che la fissazione di udienze camerali straordinarie (quale quella del 15 dicembre 2023 deputata alla trattazione del ricorso *de quo*) è funzionale al conseguimento di specifici obiettivi sanciti a livello euro-unitario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché all'attuazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Si tratta, dunque, di un adempimento che trova un suo referente diretto nella stessa Carta Costituzionale, segnatamente negli artt. 111 e 117 Cost.

Ovviamente il Collegio non ignora il fatto che il diritto all'udienza pubblica si colloca – a livello di Cedu – nell'alveo delle garanzie che realizzano l'«equo processo» (art. 6 Cedu).

Cionondimeno, il Collegio osserva anche che quest'ultimo diritto non è affatto un diritto assoluto e monolitico, conoscendo esso numerose deroghe ed eccezioni, molte delle quali funzionali al soddisfacimento di altri interessi parimenti rilevanti sia sul piano euro-unitario e internazionale, sia sul piano costituzionale interno.

La stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha individuato numerose deroghe (oltre a quelle espressamente previste dall'art. 6 della Cedu) rispetto al principio di pubblicità dell'udienza (sulle possibili deroghe al canone della pubblicità: Corte Edu, *Chiper c. Romania*, 27 giugno 2017; *Jussila c. Finlandia*, 23 novembre 2006; *Hermi c. Italia*, 18 ottobre 2006; *Miller c. Svezia*, 8 febbraio 2005; *Botten c. Norvegia*, 19 febbraio 1996; *Schuler-Zgraggen c. Svizzera*, 24 giugno 1993; *Monnell e Morris c. Regno Unito*, 2 marzo 1987; *Sutter c. Svizzera*, 22 febbraio 1984. Riguardo al giudizio abbreviato, *ex multis*: Corte Edu, *Hermi c. Italia*, cit., §§ 22-24; *Greco c. Italia*, 28 ottobre 2013; *Fornataro c. Italia*, 26 settembre 2017; si veda anche Cass. pen., sez. unite, 21 dicembre 2017, n. 14800).

A mero titolo esemplificativo si rammenta che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha escluso (in ambito penalistico) che lo svolgimento del giudizio abbreviato italiano comporti una violazione dell'art. 6 della Cedu, proprio perché con tale rito alternativo l'ordinamento persegue - a fronte di vantaggi indiscutibili per l'imputato - il fine di semplificare e accelerare la trattazione dei processi penali, garantendo un giudizio entro un termine ragionevole (Corte Edu, *Hermi c. Italia*, cit., §§ 22-24; *Greco c. Italia*, 28 ottobre 2013).

Mutatis mutandis, un rito semplificato quale quello camerale previsto per la trattazione dei giudizi amministrativi iscritti a ruolo in epoca risalente (peraltro nell'ambito di un sistema di giustizia amministrativa che è privo delle implicazioni sanzionatorie del giudizio penale) trova un'adeguata giustificazione nell'esigenza di garantire una ragionevole durata del processo in ossequio all'art. 111 Cost.

In sintesi, il Collegio ritiene che in base al quadro normativo Cedu e costituzionale

attualmente vigente, il principio di pubblicità delle udienze possa essere legislativamente derogato in chiave di semplificazione e accelerazione dei giudizi amministrativi temporalmente risalenti, come infatti avvenuto con l'introduzione dell'art. 87, co. 4 bis, c.p.a.

Quanto precede conduce ad escludere, pertanto, che tale norma di legge possa confliggere con il quadro costituzionale attualmente vigente, con la conseguenza che la prospettata questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata.

Il che esclude la necessità di una rimessione della questione alla Corte Costituzionale.

13. Nè può essere positivamente valutata, infine, l'istanza di rinvio della causa ai fini della fissazione di un'udienza pubblica.

Ed infatti, la già vista risalenza temporale della controversia (iscritta nel ruolo della Sezione nel 2014), in uno al fatto che essa è ormai matura per la decisione e che la fissazione delle udienze straordinarie (quale quella del 15 dicembre 2023) è volta a dare attuazione ad un programma di smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa che è funzionale al conseguimento di specifici obiettivi sanciti a livello euro-unitario dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, depongono nel senso di escludere la possibilità di un ulteriore differimento della trattazione del merito della causa, anche in ossequio al succitato principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

A ciò si aggiunga che dopo la entrata in vigore del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il rinvio della causa è possibile soltanto in presenza di eccezionali motivi che nel caso di specie non si registrano.

14. Ciò premesso, il Collegio deve preliminarmente scrutinare anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.

L'esame della questione del riparto di giurisdizione impone di rilevare, in apice, che le materie che formano oggetto della giurisdizione esclusiva del Giudice

Amministrativo ai sensi dell'art. 133, lettera s), c.p.a., includono la seguente dicitura: *“le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all'ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale”*.

Si fa esplicito riferimento, quindi, alla domanda di *“risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale”*.

Orbene, se si ha riguardo al contenuto effettivo dell'odierna domanda giudiziale, si può agevolmente constatare che i numerosi ricorrenti chiedono proprio il risarcimento dei danni subiti a causa dei ritardi manifestati nell'attivazione di plurime ed eterogenee misure provvedimentali volte alla “precauzione”, “prevenzione” e “contenimento” del danno ambientale atmosferico, stante il pericolo che tale danno possa riverberarsi negativamente sulla salute degli stessi ricorrenti.

Il tema, però, è che la summenzionata materia di giurisdizione esclusiva di cui alla lettera s) dell'art. 133 c.p.a. include i soli ritardi manifestati dal *“Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*, e non anche da parte di tutte le ulteriori Amministrazioni evocate in giudizio nella presente causa.

Ne discende che ad avviso del Collegio la questione di giurisdizione sollevata dalle parti nel presente giudizio va diversamente delibata a seconda che si consideri la posizione dell'intimato Ministero dell'Ambiente oppure quella di tutte le altre (parimenti intimate) Amministrazioni.

14.1. Per ciò che concerne, infatti, il Ministero dell’Ambiente, il Collegio ritiene che l’odierna domanda rientri certamente nel perimetro della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, giusta quanto puntualmente previsto dal summenzionato art. 133, co. 1, lett. s), c.p.a.

Né a diverse conclusioni può giungersi sulla scorta dell’evocata ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 5668 del 23 febbraio 2023, atteso che detta ordinanza è stata pronunciata in un giudizio in cui il Ministero dell’Ambiente non figurava tra le parti intimato, sicchè quel caso fuoriusciva *ictu oculi* dal perimetro delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, da ciò derivandone necessariamente il riconoscimento della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Pertanto, tenuto conto che l’odierna domanda risarcitoria è basata – *per la parte che riguarda il Ministero dell’Ambiente* – sull’asserito *omesso* esercizio dei poteri prevenzionistici, precauzionali e regolatori di detto Ministero, è indubbio che essa rientri nell’alveo delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, giusta quanto previsto dal già richiamato art. 133, comma 1, lettera s), c.p.a.

Nè vale ad escludere la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo il richiamo di parte ricorrente all’omesso (anziché all’avvenuto) esercizio dei summenzionati poteri, atteso che:

a) in base all’art. 7, primo comma, c.p.a., detta giurisdizione esclusiva abbraccia non soltanto le controversie in cui ci si duole delle modalità di “*esercizio*” dei poteri elencati nell’art. 133 c.p.a., ma anche le controversie in cui ci si duole del loro “*mancato esercizio*”;

b) la già vista lettera s) di detto art. 133 c.p.a. fa esplicito riferimento (al fine di individuare la materia di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo) proprio al “ritardo” (ovverossia all’inazione) nell’adozione da parte del Ministero dell’Ambiente di tutte le misure precauzionali e prevenzionistiche eventualmente necessarie.

Acclarato, quindi, che l'omesso esercizio dei plurimi poteri precauzionali e prevenzionistici del Ministero dell'Ambiente ricade nel perimetro della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, appare superfluo verificare se la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio dagli odierni ricorrenti (situazione che ad avviso del Collegio non appare riconducibile al diritto alla salute, bensì al diritto di autodeterminazione individuale, essendo stato prospettato non già un pregiudizio alla salute quanto piuttosto la mera "paura di ammalarsi") abbia la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo.

Tutto quanto sopra esposto conferma, pertanto, che il Collegio adito ha giurisdizione sulla parte di domanda risarcitoria azionata nei confronti del Ministero dell'Ambiente.

14.2 Diversamente è a dirsi, invece, con riguardo alla parte di domanda risarcitoria spiegata nei confronti di tutte le ulteriori Amministrazioni convenute (Ministero della Salute, Regioni e Comuni), atteso che essa non rientra in alcuna delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva.

Né può invocarsi, in senso contrario, la materia indicata alla lettera q) dell'art. 133 c.p.a. (*"le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili e urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato"*).

Ciò in quanto l'inerzia di cui i ricorrenti complessivamente si dolgono nel presente giudizio va ben oltre le mere ordinanze del Sindaco contingibili e urgenti (e gli altri provvedimenti sindacali in materia di incolumità pubblica).

Pertanto, atteso che la domanda risarcitoria spiegata nei confronti delle Amministrazioni *diverse* dal Ministero dell'Ambiente *per un verso* fuoriesce dal perimetro delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva e *per altro verso* appare chiaramente diretta alla tutela per equivalente di un diritto soggettivo individuale (*id est* la libertà di autodeterminazione dell'individuo in tesi pregiudicata dalla

“paura di ammalarsi” innescata dalle colpevoli inerzie di dette Amministrazioni), ritiene che essa ricada nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

14.3. Va da sé che mentre la domanda risarcitoria azionata nei confronti del Ministero dell’Ambiente ben può essere scrutinata da questo Collegio, non altrettanto può dirsi, invece, per la domanda risarcitoria contemporaneamente azionata nei confronti delle ulteriori Amministrazioni intimate (Ministero della Salute, Regioni e Comuni), essendo quest’ultima inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale essa può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.

15. Va da sé che le considerazioni più avanti esposte concerneranno i profili di rito e merito della *sola domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell’Ambiente* (non potendo questo Collegio scrutinare la domanda risarcitoria azionata nei confronti delle restanti Amministrazioni).

16. Orbene, in relazione alla suddetta domanda, va anzitutto scrutinata l’istanza con cui parte ricorrente ha dapprima manifestato al Collegio – in relazione alla *sola posizione delle Associazioni ricorrenti* (e non anche a quella delle persone fisiche ricorrenti) – la volontà di ridurre la domanda originaria al solo accertamento di responsabilità (espungendo quindi dal presente giudizio la richiesta di condanna pecuniaria), e poi contraddittoriamente palesato l’intenzione di ottenere un risarcimento del danno all’immagine.

Entrambe queste richieste - in disparte la loro palese contraddittorietà - sono comunque inammissibili e tardive, atteso che esse integrano un’irrituale *mutatio libelli* effettuata dalla difesa delle Associazioni ricorrenti direttamente il giorno dell’udienza in violazione dei termini processuali di cui all’art. 73 c.p.a. (cfr. sul tema Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 8 del 3 luglio 2022) e, peraltro, in assenza di qualsivoglia notificazione alle altre parti del giudizio, tutto ciò disattendendo le regole base del contraddittorio processuale.

Né varrebbe obiettare che le Associazioni ricorrenti non avrebbero mutato la domanda originaria, bensì soltanto rinunciato ad una parte di essa.

È di tutta evidenza, infatti, che la rinuncia ad *una parte* della domanda iniziale ne determina la sua ineluttabile alterazione, conferendole effetti (ed ampiezza di contenuti) completamente diversi, ciò che ne impone il rispetto delle formalità prescritte per la *mutatio libelli* (formalità violate nel caso di specie).

17. Fermo quanto precede, va a questo punto scrutinata (sempre in relazione alla domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell'Ambiente) l'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva delle due associazioni ricorrenti.

Come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza, “*la legittimazione ad agire afferisce ad una posizione sostanziale, individuando un interesse sufficientemente differenziato e qualificato, di tensione verso un bene della vita, abbia essa la consistenza di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo e presuppone la titolarità di tale qualificata posizione sostanziale; la personalità dell'interesse azionato, indi, costituisce la regola generale, in ossequio al principio generale che vieta la sostituzione processuale 'fuori dei casi espressamente previsti dalla legge' (art. 81 c.p.c.);*” (cfr. *quam multis* TAR Lombardia sez. I, 31 ottobre 2018, n. 2453).

Dovendo, dunque, la legittimazione essere valutata con riferimento alla specifica domanda proposta, occorre rilevare che l'odierna azione, come risulta dal tenore complessivo del ricorso e dalle conclusioni ivi spiegate, va inquadrata nell'ambito dell'art. 30 comma 2 c.p.a., avendo ad oggetto esclusivamente la richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni morali/esistenziali che le ricorrenti persone fisiche affermano di avere subito in conseguenza delle condotte omissive dalle Amministrazioni serbate; è d'altra parte evidente che le ricorrenti Associazioni non possono essere state direttamente riguardate dalle contestate omissioni.

E se è vero che l'art. 140 *bis* del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) aveva innovativamente introdotto un'espressa previsione di legittimazione attiva delle

associazioni con finalità di tutela dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti anche *“per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”*, tale rilievo è stato fatto con specifico ed esclusivo riferimento alla materia della tutela dei consumatori dalle pratiche commerciali scorrette o dalle condotte anticoncorrenziali.

Poiché, dunque, l'eccezione alla regola generale di cui all'art. 81 c.p.c., operante nel processo amministrativo in forza del rinvio esterno previsto dall'art. 39 c.p.a., è ammissibile nelle sole ipotesi previste dalla legge, che sono pertanto di stretta interpretazione, reputa il Collegio che in assenza di una previsione normativa non possa essere ammessa nel caso di specie (inerente un'azione risarcitoria *ex art. 30 del c.p.a.*) la legittimazione attiva delle due associazioni ricorrenti.

Con riferimento a dette associazioni, pertanto, la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell'Ambiente va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

18. Ciò premesso, e passando quindi ad esaminare la domanda risarcitoria azionata dalle persone fisiche ricorrenti nei confronti del Ministero dell'Ambiente, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalla difesa erariale.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, il Giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa 'giustizia' (cfr. Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014; e Ad. plen., n. 9 del 2014), può derogare alla naturale rigidità dell'ordine di esame, ritenendo preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida *“...sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. ... sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un'effettiva accelerazione della definizione della lite...”* (Ad. plen. n. 5 del 2015, che cita a sua volta Ad. Plen. n. 9 del 2014), e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad.

plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.).

Nel caso all'esame, la domanda risarcitoria proposta *dalle persone fisiche* nei confronti del *Ministero dell'Ambiente* (che in base a quanto da ultimo rappresentato dalla difesa di parte ricorrente con il deposito delle ore 10.47 del 15 dicembre 2023 non va considerata rinunziata) è infondata, sicché il Collegio individua nell'infondatezza della domanda risarcitoria la 'ragione più liquida' che meglio può realizzare l'economia dei mezzi processuali e la sinteticità degli atti, quali fondamentali corollari del giusto processo regolato dalla legge, unitamente alla considerazione che la suddetta soluzione decisionale non pregiudica gli interessi di alcuna parte del giudizio.

19. Giova rammentare, anzitutto, che – vertendosi in materia di risarcimento dei danni – sul piano della distribuzione dell'onere della prova il principio dispositivo non è temperato dal metodo acquisitivo e trova integrale applicazione, quindi, il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire la prova del danno ingiusto e delle conseguenze pregiudizievoli patrimonialmente valutabili che ne siano derivate, oltre a quella dell'elemento soggettivo rappresentato dal dolo o dalla colpa dell'amministrazione procedente (cfr. in tal senso Adunanza Plenaria n. 7 del 2021).

Più in particolare, era onere dei ricorrenti dimostrare: (i) il fatto illecito aquiliano causativo dei danni (*id est* l'illegittimità del mancato esercizio dei poteri per cui è causa); (ii) il danno ingiusto (inteso nella sua dimensione di danno-evento) quale lesione dei diritti soggettivi rivendicati; (iii) l'elemento soggettivo della colpa; (iv) i danni-conseguenze nascenti dalla lesione del diritto soggettivo, intesi come effetti negativi non patrimoniali concretamente ripercossi sulla sfera individuale delle persone fisiche interessate; (v) il nesso di causalità giuridica esistente tra il danno-evento e i danni-conseguenze.

In ossequio al criterio della "ragione più liquida", questo Collegio non può fare a meno di rilevare l'assenza di qualsiasi idonea allegazione e dimostrazione del

concreto danno-conseguenza (inteso in senso non patrimoniale) effettivamente subito da ciascun ricorrente persona fisica.

Espongono infatti i ricorrenti - proprio in punto di danni-conseguenze non patrimoniali - che:

- *“il pregiudizio di più immediata rilevanza nella fattispecie in esame va ravvisato nel disagio conseguente all’esposizione protratta per anni alle polveri sottili fortemente dannose per la salute umana. Si parla a questo proposito di danno “da paura di ammalarsi”, assimilabile per molti versi alla figura del danno da pericolo elaborata dalla giurisprudenza di legittimità nel noto caso Seveso”;*

- *“questo danno consiste nelle conseguenze negative che la preoccupazione di subire un pregiudizio comporta”;*

- *“il patema d’animo derivante dalla paura di possibili ripercussioni sulla salute provocate dall’essere stati esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche, deve essere risarcito come danno morale”, con l’ulteriore precisazione che detto danno morale andrebbe risarcito in tutte le ipotesi in cui “il fatto illecito violi un valore costituzionalmente garantito della persona, indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri o meno un’ipotesi di reato”.*

Orbene, tali allegazioni attoree – chiaramente enunciative di danni meramente ipotetici, potenziali e inattuali – confermano *ex se* l’infondatezza della domanda sotto il profilo dell’*an* dei danni.

Per meglio comprendere tale infondatezza è necessario rammentare che le Sezioni Unite di Cassazione (cfr. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972) hanno distinto le tre voci di danno non patrimoniale astrattamente suscettibili di risarcimento:

a) il danno morale, che va autonomamente inteso o come patema d’animo o come lesione alla dignità o integrità morale;

b) il danno biologico, da intendersi come lesione psicofisica - temporanea o permanente - accertabile in sede medico-legale, oltre che negativa incidenza di tale lesione sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato;

c) il danno esistenziale, che, in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, è risarcibile purchè conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona, ma non conseguente a lesione psicofisica.

Alla luce degli approdi giurisprudenziali più recenti, emerge chiaramente che, in caso di lesione di valori della persona, il danno subito o subendo va provato dal danneggiato secondo la regola generale *ex art. 2697 c.c.* e non può considerarsi *in re ipsa*, risultando altrimenti snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass., Sez. Un., 26972/2008, cit.), e liquidato alla stregua di un tariffario omettendo la considerazione dell'aspetto individuale e specifico del singolo caso concreto.

Si avrebbe, come effetto, quello di un risarcimento “a pioggia”, sulla base della sola domanda giudiziale, argomentata secondo formule di stile identiche in ogni ricorso e per nulla articolata tenuto conto della situazione del singolo danneggiato e del tipo di inadempienza ascrivibile all'Amministrazione: in poche parole, la già evidente serialità delle domande risarcitorie (quali quelle azionate nel presente giudizio) non può, specularmente, determinare la serialità del risarcimento, in un sistema, come quello sopra illustrato, in cui il principio dell'onere della prova non ammette deroghe o eccezioni di sorta.

20. Venendo quindi al caso di specie – acclarato che nessuno degli odierni ricorrenti persone fisiche lamenta ancora una concreta lesione del diritto alla salute, e tenuto conto del fatto che il danno non patrimoniale di cui si chiede il risarcimento è il c.d. patema d'animo individualmente sofferto per “paura di ammalarsi” – in ossequio ai principi sopra evocati ciascun ricorrente avrebbe dovuto fornire una *concreta, individualizzata e circostanziata* allegazione ed enunciazione del proprio specifico patema, nonchè dell'incidenza che esso ha avuto sulla sua sfera individuale e relazionale.

Tale allegazione ed enunciazione difetta del tutto nel caso di specie.

21. Nè ha pregio evocare, in senso contrario, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di risarcimento del danno ambientale (cfr. in particolare Sezioni Unite di Cassazione n. 2515 del 21 febbraio 2002, intervenute in merito alla polluzione chimica causata dall'esplosione delle caldaie di uno stabilimento industriale che aveva investito la zona del comune di Seveso).

Se da un lato quella giurisprudenza aveva ammesso la risarcibilità del danno morale soggettivo pur in mancanza di una concreta lesione dell'integrità psico-fisica, dall'altro lato, però, quella stessa giurisprudenza – in disparte l'eccezionalità della vicenda e la straordinaria gravità del disastro ambientale in quel caso verificatosi – aveva comunque richiesto un presupposto allegatorio completamente assente nel caso di specie, e cioè il fatto di aver circostanziato in giudizio – con riferimento alla specifica sfera individuale del singolo ricorrente – il concreto turbamento psichico (sofferenza e patemi d'animo) derivante dall'esposizione del soggetto a sostanze inquinanti, nonché le conseguenti limitazioni del normale svolgimento della propria vita.

Tale "circostanziazione" e individualizzazione del patema d'animo sofferto dalla singola persona fisica è radicalmente assente nel caso *de quo*.

Il che appare sufficiente e risolutivo – ad avviso del Collegio – per respingere la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali azionata dalle parti ricorrenti persone fisiche con l'odierno ricorso nei confronti del Ministero dell'Ambiente, fermo restando il difetto di legittimazione attiva delle due associazioni.

22. Fermo quanto precede, l'infondatezza della domanda odierna può essere positivamente apprezzata, per completezza, non soltanto sotto il profilo dei danni (il che già basta alla reiezione del gravame) ma anche sotto il profilo dell'*an* della condotta lesiva, atteso che essa viene radicata nella mancata attuazione di previsioni del diritto euro-unitario in materia di inquinamento atmosferico (su tutte la direttiva 2008/50 di cui viene censurata la violazione anche con i motivi aggiunti).

Orbene, con specifico riferimento all'inquinamento atmosferico, la Corte di

Giustizia dell'Unione Europea ha recentemente chiarito, con sentenza pubblicata in data 22 dicembre 2022 nella causa C-61/21, che *“le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2008/50 e delle direttive che l'hanno preceduta non contengono alcuna attribuzione esplicita di diritti ai singoli a tale titolo, gli obblighi previsti da tali disposizioni, nell'obiettivo generale summenzionato, non consentono di ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di singoli siano stati implicitamente conferiti, in forza di tali obblighi, diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli.”*.

Va escluso, pertanto, che le disposizioni euro-unitarie in materia di inquinamento atmosferico attribuiscano ai singoli diritti individuali direttamente azionabili dinanzi al Giudice nazionale.

Quanto sopra esposto conferma l'infondatezza, pertanto, di tutte le doglianze contenute sia nel ricorso introduttivo che nei successivi motivi aggiunti (in disparte la loro tardività, contenendo censure che la difesa di parte ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto sollevare con il gravame iniziale).

23. In conclusione:

- per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti di tutte le Amministrazioni *diverse* rispetto al Ministero dell'Ambiente (*id est* Ministero della Salute, Regioni e Comuni), essa è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, con conseguente devoluzione della stessa alla giurisdizione del Giudice Ordinario (innanzi al quale l'odierna domanda potrà essere riproposta secondo la disciplina dettata dall'art. 11 c.p.a.);

- per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell'Ambiente, essa è:

a) inammissibile per difetto di legittimazione attiva con riguardo alle due associazioni ricorrenti;

b) infondata con riguardo a tutte le restanti persone fisiche ricorrenti.

24. Fermo quanto precede, va infine osservato che il Collegio, nel rispetto delle

disposizioni sulla sinteticità degli atti processuali (artt. 3, comma 2 e 120, comma 10, c.p.a.) e dei principi della domanda (art. 39 e art. 99 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 34, comma 1, c.p.a. e art. 112 c.p.c.), ha esaminato tutte le questioni e le censure evocate nei gravami, ritenendo che eventuali profili non scrutinati in modo espresso siano comunque da respingere alla luce della motivazione complessivamente resa oppure che non siano rilevanti per la soluzione della causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5).

25. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte intimata costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Stralcio) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, così dispone:

- *per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti di tutte le Amministrazioni diverse dal Ministero dell'Ambiente*, la dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, con conseguente devoluzione della stessa alla giurisdizione del Giudice Ordinario (innanzi al quale l'odierna domanda potrà essere riproposta secondo la disciplina dettata dall'art. 11 c.p.a.);

- *per quel che riguarda la domanda di risarcimento danni azionata nei confronti del Ministero dell'Ambiente*, la dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva con riguardo alle due associazioni ricorrenti, mentre la respinge in quanto infondata con riguardo a tutte le restanti persone fisiche ricorrenti.

Condanna tutte le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore di ciascuna Amministrazione intimata costituitasi in giudizio, in misura pari ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni Amministrazione, oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone fisiche ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.